

zione fondiaria è questa: o il valore per il quale si è fatto il prestito, ovvero quello che risulta dal multiplo fondiario, salvo i casi speciali ed eccezionali che debbono essere valutati dal magistrato, nei quali soltanto dall'Istituto si potrà domandare la perizia, perchè la norma è sempre quella stabilita nell'articolo 13.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Io non posso, ripeto, consentire alla radiazione totale dell'inciso, imperocchè noi ritorneremmo al diritto comune; e guai se dovesse un po' per volta ritornare regola la perizia; imperocchè noi sappiamo quale arma possa essere nelle mani di gente cavillosa l'uso della perizia.

Tutti gli Istituti di credito fondiario hanno fatto vive insistenze, sempre, affinchè la perizia fosse esclusa in modo assoluto. Questo a me sembra soverchio, perchè può ben darsi il caso in cui la perizia sia indispensabile. Ma non vorrei che il fatto dell'aver consentito alla radiazione di questo inciso, che oggi compare nell'articolo, potesse essere poi nelle dispute forensi un argomento per scivolare con facilità maggiore all'uso delle perizie che io vorrei allontanate il più possibile. A me pareva dunque che potesse mantenersi l'inciso per meglio confermare il nostro concetto, sostituendo, però, alle parole: *in ogni caso* le altre: *per regola generale*.

Presidente. L'onorevole ministro propone che si sostituiscano alle parole *in ogni caso*, le parole *per regola generale*.

Per cui mi pare che il concetto sia identico. È questione di forma.

Balenzano, relatore. Allora invece di dire *in ogni caso*, si dica: *è esclusa di regola la perizia*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. Io non credo che l'espressione che vogliono sostituire la Commissione ed il ministro possa equivalere alla mia proposta; come credo infondati i timori dell'onorevole ministro in rapporto a questa eventualità: che cioè vi possano essere debitori i quali ad ogni incontro possano domandare perizie per creare spese e allungare il procedimento, anche quando la questione rimanga nei limiti del diritto comune.

La soppressione dell'inciso, con quelle di-

chiarazioni fatte dal relatore della Commissione, mi sembra che possa accettarsi dal ministro; inquantochè il relatore della Commissione ha detto: in tanto si accetta la soppressione dell'inciso, in quanto resta bene inteso che la regola generale per i procedimenti esecutivi è quella scritta nel secondo capoverso dell'articolo 13, salvo i casi possibili che richiedano assolutamente la perizia. Ma quando io trovo nell'articolo proprio un inciso nel quale è detto: « restando in ogni caso esclusa la perizia », vuol dire che, perentoriamente, è tolta al magistrato la facoltà di ordinare una perizia, anche quando, secondo i principii del diritto, questa perizia fosse necessaria.

Io credo che in qualunque legge di procedimento, due siano i principii che bisogna salvaguardare: la guarentigia della giustizia per la sicurezza dei diritti delle parti; e la celerità dei procedimenti. Ed a me pare che in questa legge tutto si voglia sacrificare ad un solo principio: quello cioè di una celerità assoluta, togliendo tutti i diritti al debitore.

Io insisto perciò nella mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Io voglio far notare all'onorevole ministro che per il diritto comune, per l'articolo 663 del Codice di procedura civile, è perfettamente esatto quello che affermava l'onorevole Capruzzi; è il creditore che ha la scelta, o di fare la istanza per la nomina di un perito che proceda alla stima dei beni, o di fare nell'atto di citazione, di cui all'articolo 663 del Codice di procedura, l'offerta di un prezzo non minore di sessanta volte il tributo diretto.

Ciò posto, per il diritto comune, è evidente che nessun debitore può dire al creditore istante: voglio che vi appigliate al mezzo della perizia, anzichè all'altro metodo. È in facoltà del creditore la scelta, tanto pel diritto comune, quanto pel diritto speciale: per modo che gli Istituti nulla hanno a temere.

Quand'è che può sorgere la necessità della perizia? Può sorgere, quando lo stato dell'immobile, al tempo in cui l'espropriazione segue, è diverso dallo stato in cui era, quando fu iscritta l'ipoteca.

Vi è poi una seconda considerazione.

Può darsi che si verifichi il caso accennato